

COMUNE DI COSTA VOLPINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

SOMMARIO

CAPO I SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1 Oggetto del Regolamento.
- 2 Definizione del servizio.
- 3 Numero autorizzazioni.
- 4 Ambiti operativi territoriali.

CAPO II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 5 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
- 6 Requisiti soggettivi per l'esercizio della professione.
- 7 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.
- 8 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.
- 9 Titoli di preferenza.

CAPO III RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- 11 Contenuti del bando.
- 12 Presentazione delle domande.
- 13 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.
- 14 Validità della graduatoria.
- 15 Inizio del servizio.
- 16 Trasferibilità dell'autorizzazione.

CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 17 Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.
- 18 Sostituzione del veicolo.
- 19 Sostituzione alla guida.
- 20 Comportamento del conducente in servizio.
- 21 Comportamento degli utenti durante la guida.
- 22 Interruzione del trasporto.
- 23 Trasporto dei portatori di handicap.
- 24 Trasporti bagagli e animali.
- 25 Tariffe.

CAPO V SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 26 Sospensione dell'autorizzazione.
- 27 Revoca dell'autorizzazione.
- 28 Decadenza dell'autorizzazione.
- 29 Cessazione dell'attività.

CAPO VI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

30 Vigilanza.

31 Sanzioni.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

32 Entrata in vigore.

CAPO I
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 ;
 - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);
 - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ;
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - h) dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - i) dalla legge Regione Lombardia del 15 aprile 1995 n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
 - j) dalle legge regionale 29.10.98 n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro regolamento in quanto possano direttamente o indirettamente aver applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo ne periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed effettuati con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale così come definiti nel D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno della rimessa. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 3 – Numero autorizzazioni.

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato al possesso di apposita autorizzazione comunale da rilasciarsi secondo le norme contenute nel Capo II e nel Capo III del presente Regolamento.

2. Nel rispetto dall' art. 7 comma 4 della L.R. n. 20 del 15.4.1995, il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente rilasciabili dal Comune di Costa Volpino è pari a 6 (sei).

3. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni contenute nell'art. 8 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; lo stesso soggetto non può essere assegnatario di più di due autorizzazioni.

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Art. 4 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

3. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' costituito da fogli vidimati e numerati progressivamente munito del timbro dell'azienda titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) targa veicolo;
- b) nome del conducente;

- c) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

CAPO II

MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli, approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio stesso.

Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'esercizio della professione.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 7 che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio dell'attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 7- Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività sono subordinati all'iscrizione del richiedente nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli

adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 20/1995, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11, tramite il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 20/1995.

2. E' altresì obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto temporaneo del titolare o di dipendente dell'impresa.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata ai soggetti privi dei requisiti di idoneità e professionalità di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 20/1995.

Art. 9 - Titoli di Preferenza.

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso, sono:

- a) aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- b) avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- c) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

CAPO III

RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente viene assegnata agli aventi diritto che abbiano presentato domanda in ottemperanza al bando di cui all' art. 11 e siano in possesso di tutti i requisiti per l' accesso al servizio.

2. Questi ultimi saranno ammessi alla graduatoria per l' assegnazione delle autorizzazioni che verranno determinate secondo i titoli di preferenza di cui all'art. 9.

3. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità biennale della graduatoria prevista dall'art. 14.

4. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 11 - Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei requisiti richiesti;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
- e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 - Presentazione delle domande.

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente, in carta legale, dovranno essere presentate al competente ufficio comunale. Nella domanda dovranno essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e numero di codice fiscale. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 6 e 7;
- b) dichiarazione di avere, nel territorio comunale, la disponibilità di idonei locali da adibire a sede dell'attività e a rimessa dei veicoli;
- c) dichiarazione di avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, di autovettura idonea all'espletamento del servizio;
- d) indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 8, riportati dal bando;
- e) dichiarazione di non aver trasferito nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al momento della presentazione della domanda, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva od abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 - Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, entro i successivi 30 giorni, il competente ufficio comunale provvede all'esame delle stesse, alla

valutazione dei titoli di preferenza e alla formazione della graduatoria. Il Responsabile del Servizio, entro i successivi 10 giorni, approva con proprio atto tale graduatoria e notifica il provvedimento di assegnazione.

2. Nella comunicazione di assegnazione, i soggetti assegnatari, vengono invitati a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta, i sottoelencati documenti, qualora non siano già stati allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al “ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea” di cui all’art. 9 della L.R. 20/1995;
- documentazione atta a dimostrare la disponibilità, nel territorio del comune, dei locali da adibire a sede dell’attività e ad autorimessa;
- eventuale certificazione idonea a dimostrare di aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi.

Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione, rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.

In caso di impossibilità a rilasciare l’autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo, per carenza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile del Servizio provvede ad un’ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.

Art. 14 - Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità di 2 (due) anni. I posti di organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 - Inizio del servizio.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti prescritti ed iscritta nel ruolo di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell’autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita a soggetti terzi designati

dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di due anni, l'autorizzazione decade e messa a concorso.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi e/o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13 c. 2 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto tra vivi);
- dichiarazione di successione o altro atto (mortis causa).

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra, per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno rilasciato dal Comune con la scritta "noleggio" contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare dell'autorizzazione, il numero della stessa. Devono inoltre essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, recante lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 18 - Sostituzione del veicolo.

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione, è subordinata a preventivo nulla osta del Responsabile del Servizio, rilasciato su istanza del titolare. Il Responsabile del Servizio, integra l'autorizzazione originaria con gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 19 - Sostituzione alla guida.

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Lo stesso può avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, di dipendenti oppure di un proprio sostituto nominato per un periodo e/o per un viaggio determinato. Tali soggetti devono essere necessariamente iscritti nel ruolo di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere all'Ufficio Comunale competente i dati dei soggetti incaricati allo svolgimento del servizio unitamente ai relativi certificati di iscrizione al "ruolo dei conducenti".

Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, compreso il presente Regolamento Comunale, ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza.
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo di posti risultanti dalla carta di circolazione;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Comportamento degli utenti durante la guida.

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) compiere atti contrari alla decenza;
- c) fare schiamazzi e rumori molesti;
- d) molestare il conducente;
- e) gettare oggetti dal veicolo;
- f) pretendere che il trasporto avvenga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della Strada.

Art. 22 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un

servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Qualora il viaggiatore abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al committente, l'intera somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 23 - Trasporto dei portatori di handicap.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 24 - Trasporti bagagli e animali.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, deve esporre e rendere note le tariffe chilometriche, seppur indicative, all'interno dell'autovettura utilizzata per detto servizio.

2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

CAPO V SOSPENSIONE REVOCA DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:

a) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;

b) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro, senza preventivo nulla osta del Responsabile del Servizio;

c) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

d) violazione all'obbligo di mantenere nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione la sede del vettore e la rimessa;

e) sospensione dal ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995.

Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- d) quando venga disposta la cancellazione del titolare dell'autorizzazione dal ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995.

2. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 28 - Decadenza dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dall'art. 15 del presente Regolamento;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dal medesimo art. 16;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) a seguito di avvenuta irrogazione, nell'arco di un quinquennio, di tre provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26, lettera d) del presente Regolamento.

2. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 29 - Cessazione dell'attività.

Qualora il titolare dell'autorizzazione cessi l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune, allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 13, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

CAPO VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 30 – Vigilanza.

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di Costa Volpino, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti.

Art. 31 – Sanzioni.

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art. 86 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Le sanzioni di cui al presente devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.